



C.A.P. 33050

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

Cod.Fisc. 81001230309
Part. IVA 00470120304

☎ 0432/997013
☎ 0432/997311

✉ Via Roma, 45 – 33050 SAN VITO AL TORRE

e-mail: segreteria@com-san-vito-al-torre.regione.fvg.it

<http://www.comune.sanvitoalorre.ud.it>

PEC: comune.sanvitoalorre@certgov.fvg.it

N. 1165 di protocollo

San Vito al Torre 24 marzo 2015

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

Art. 1, comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015)

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

Premessa ed inquadramento normativo.

Il comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), dispone che “611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 1, comma 569, delle legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 recita: “612. *I presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.*

Modalità di attuazione del Piano di razionalizzazione.

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono sinteticamente i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del decreto legge n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del decreto legge n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Analisi della situazione di fatto.

Il Comune di San Vito al Torre si trova nel territorio della Bassa Friulana, tra i Comuni di Palmanova e Cervignano del Friuli. Confina con i Comuni contermini di Visco, Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Romans d'Isonzo, Medea e Trivignano Udinese. L'ente conta, alla data del 31 dicembre 2014, n. 1304 abitanti.

Il Comune di San Vito al Torre alla fine dell'anno 2014 ha avviato un programma di dismissione della partecipazione nella società ASDI Sedia ed alla data del 31 marzo 2015, risulta possedere alcune partecipazioni societarie, che vengono di seguito elencate.

RAGIONE SOCIALE	Partita IVA	Funzioni attribuite	Attività svolta in favore del Comune di San Vito al torre o attività di servizio pubblico	Percentuale di partecipazioni	Valore nominale della partecipazione	Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione
CAFC S.p.A.	001585309303	Gestione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) e servizi collegati	Gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione	0,77%	Euro 310.364,85	Euro 4.447,54
NET S.p.A.	01933350306	Organizzazione delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, raccolta, trasporto e smaltimento e valorizzazione presso altri impianti delle frazioni differenziate recuperabili	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati.	0,43%	Euro 42.900,00	Euro 112.600,00

ASDI SEDIA	02459370306	Promozione dell'evoluzione competitiva del distretto industriale della sedia e prestazione di servizi a supporto delle imprese nell'area distrettuale della sedia.	In dismissione	1,00%	Euro 1032,91	Nessun onere
HERA S.p.A.	04245520376	Multiutility che opera nel settore del ambientale, nell'idrico, nel gas e nell'energia.		0,00004%	Euro 572,00	Nessun onere

(Dati riferiti al 31 dicembre 2013 con dati riferiti all'ultimo bilancio approvato).

RAGIONE SOCIALE	Rappresentanti dell'ente	Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (Euro)			Incarichi amministratore dell'ente e relativo trattamento economico		Sito internet
		2013	2012	2011	Nominativo	Trattamento annuo	
CAFC S.p.A.	Nessuno	3.976.258,00	2.723.398,00	2.611.359,00	Gamboso Eddi	24.301,20 15.000,00 indennità aggiuntiva	www.cafcspa.com
NET S.p.A.	Nessuno	769.288,00	1.223.477,00	1.697.715,00	Moro Renzo	30.123,00	www.netaziendapulita.it

					Consiglieri	9.296,00	
ASDI SEDIA	Nessuno	18.551,00	-15.192,00	6.323,00	Giusto Maurig		www.asdisedia.com
HERA S.p.A.	Nessuno						www.gruppohera.it

Partecipazioni di secondo livello.

La società NET S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società	Sede	Partia IVA	Quota di partecipazione
EXE S.p.A.	Piazza patriarcato 3 - UDINE	01856920309	17,96%
ECOSINERGIE SOC. CONS. A R.L.	Via Caluzetto, 42 - Zona Industriale Pote Rosso - San Vito al tagliamento (PN)	01458550934	0,46%

La società CAFC S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società	Sede	Partia IVA	Quota di partecipazione
FRIULAB s.r.l.	Via del Cotonificio, 60 - UDINE	02214410306	73,50%

La società ASDI Sedia non detiene partecipazioni in altre società.

La società HERA S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni:

Società	Quota di partecipazione
Herambiente S.p.A.	75%
Hera Comm srl	100%
AcegasApsAmga S.p.A.	100%
Hera trading srl	100%
Marche Mutiservizi S.p.A.	46,39%
Hera energie rinnovabili S.p.A.	100%
Meda S.p.A.	100%
Sviluppo Ambiente Toscana srl	95%
Uniflotte srl	97%
Hera luce srl	100%
Acantho S.p.A.	77,36%

Il Piano operativo di razionalizzazione.

Per le società CAFC S.p.A. e NET S.p.A. si possono trarre le seguenti valutazioni in relazione ai criteri che le disposizioni normative prevedono per realizzare il processo di razionalizzazione:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Le due società risultano affidatarie con il modello dell' "in house providing" di servizi pubblici locali: CAFC S.p.A. svolge la gestione del servizio idrico integrato, mentre la NET S.p.A. svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si tratta quindi di enti indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La dismissione avrebbe l'effetto di far venire meno la partecipazione e la possibilità del controllo analogo, con conseguente revoca del relativo affidamento. In particolare, per quanto attiene alla società CAFC S.p.A., quest'ultima è affidataria diretta "in house" del servizio idrico integrato a livello di ambito in forza delle deliberazioni assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (CATO). La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli enti locali in materia di individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dal 1.1.2009.

La NET S.p.A. è affidataria dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

La società CAFC S.p.A. comunica di avere, al 31.12.2014, 215 dipendenti ed 1 amministratore. La società NET S.p.A. comunica di avere 5 amministratori e n. 97 dipendenti.

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quello svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Non sussiste il caso di partecipazioni azionarie in società che svolgono attività analoghe o simili.

d) aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica;

Le aggregazioni delle partecipate sono possibili in relazione alla tipologia di attività ed all'oggetto sociale. Non si ritiene sia ragionevolmente possibile una forma di aggregazione tra NET S.p.A. e CAFC S.p.A.. attesa la disomogeneità dei settori.

L'aggregazione con società partecipate da alti enti locali che svolgono attività omogenee o simili dovrebbe comunque passare attraverso la dimostrazione dell'economicità della relativa operazione tenendo comunque conto del fatto che il requisito del "controllo analogo" risulterebbe viziato. Entro il 31 dicembre 2015 si ritiene di avanzare in seno alle assemblee delle due società, ovvero presso gli organi direzionali, una proposta di esplorazione della possibilità di reperire sul mercato società affini interessate ad un qualche forma di aggregazione.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Attese le percentuali di partecipazione societaria (per NET S.p.A. 0,43% e per CAFC S.p.A. lo 0,77%), si ritiene di avanzare entro il 31.12.2015, in seno alle assemblee delle due società, ovvero presso gli organi direzionali, una proposta di esplorazione della possibilità di effettuare una riorganizzazione degli organi amministrativi e delle strutture aziendali.

Si precisa che le due società presentano bilanci in attivo e non hanno alcun peso sul bilancio dell'Ente. Il dato relativo all'onere sul bilancio dell'Ente è relativo alle prestazioni di servizio che le due società svolgono nei confronti del Comune di San Vito al Torre, in qualità di soggetti gestori rispettivamente del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato per effetto dei relativi affidamenti. Gli importi dei servizi sono determinati sulla base di relativi contratti di servizio.

La società ASDI SEDIA S.p.A. è nata con l'intento di promuovere l'evoluzione competitiva del distretto industriale della sedia, nonché per la prestazione di servizi a supporto delle imprese operanti nell'area distrettuale della sedia.

In ordine alla partecipazione in questa società, il Comune di San Vito al Torre ha disposto la cessione della propria partecipazione nella società. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 novembre 2014, è stata disposta la cessione delle azioni di ASDI SEDIA S.p.A.. Alla data odierna sono in corso le operazioni di valutazione delle azioni, al fine dell'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle azioni. Si prevede di concludere la fase della cessione delle azioni entro il 31 dicembre 2015.

La partecipazione in HERA S.p.A. è conseguente ad una complessa operazione di natura societaria, con la quale la società AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. è confluita in HERA S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione, previa cessione del ramo Acqua Città di Udine, da parte di AMGA S.p.A. a CAFC S.p.A.

Alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si ritiene che non persistano elementi sufficienti per il mantenimento della partecipazione la partecipazione in HERA S.p.A. detenuta e pertanto si dichiara l'intento di procedere tramite una procedura di dismissione della stessa entro il 31.12.2015.

Conclusioni.

Al termine dell'analisi della partecipazioni detenute da questo ente, si conferma la dismissione delle quote di partecipazione in ASDI SEDIA, come già deliberato dal Consiglio Comunale, nonché la cessione delle quote di partecipazione in HERA S.p.A., operazione che si presenta più complessa, poiché essendo HERA S.p.A. una società quotata in borsa, sarà necessario ricorrere ad intermediario finanziario.

Si ritiene di precisare che le due partecipazioni non hanno in ogni caso pesato sul bilancio dell'ente, poiché presentano bilanci in attivo.

In ordine alla società CAFC S.p.A. e NET S.p.A. si ritiene di procedere con le seguenti iniziative:

- entro il 31 dicembre 2015 avanzare, in seno alle assemblee delle due società, ovvero presso gli organi direzionali, la proposta di esplorazione della possibilità di reperire sul mercato società affini interessate ad una qualche forma di aggregazione;
- entro il 31 dicembre 2015 avanzare, in seno alle assemblee delle due società, ovvero presso gli organi direzionali, la proposta di esplorazione di della possibilità di effettuare una riorganizzazione degli organi amministrativi e delle strutture aziendali, ovvero la riduzione delle relative remunerazioni degli organi sociali, nonché un esame circa l'economicità della detenzione delle società a loro volta detenute.

Risultati attesi.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene realisticamente di conseguire risparmi non quantificabili a priori. Si ribadisce che le società partecipate non hanno alcun peso diretto sul bilancio del Comune di San Vito al Torre ed eventuali risparmi avranno effetto solo nei bilanci delle società.

IL SINDACO
f.to GABRIELE ZANIN